Statuto Fin.Promo.Ter. S.c.p.a.

Approvato dall'Assemblea del 16 giugno 2021

TITOLO I

COSTITUZIONE

ARTICOLO 1

(Denominazione)

 Promosso dalla CONFCOMMERCIO – Imprese per l'Italia, Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo è costituito un Confidi di primo e secondo grado in forma di società consortile per azioni denominato "FINANZIARIA PROMOZIONE TERZIARIO SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI" e, in forma abbreviata, "FIN.PROMO.TER. S.C.P.A." (di seguito anche la "Società" oppure il "Confidi").

ARTICOLO 2

(Sede)

- 1. La Società ha sede legale in Roma.
- Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il trasferimento della sede legale in altro indirizzo del Comune di Roma. Il trasferimento della sede legale in altro Comune, diverso da quello di Roma, deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali ed uffici di rappresentanza in Italia, nell'Unione Europea o all'estero. Il Consiglio di Amministrazione informa l'Assemblea alla prima occasione utile.

ARTICOLO 3

(Durata)

- 1. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2100.
- 2. Tale durata può essere prorogata, anche prima della scadenza, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO E OGGETTO

ARTICOLO 4

(Scopo)

- La Società ha scopo consortile e mutualistico e svolge la propria attività senza fini di lucro a favore dei confidi soci, delle imprese aderenti, consorziate o socie di questi ultimi, delle altre imprese socie e dei liberi professionisti (anche non organizzati in ordini o collegi) soci, salvo i casi in cui sia diversamente consentito dalla legge.
- 2. Al Confidi si applicano tutte le leggi speciali in materia e, in particolare, le disposizioni previste dall'articolo 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326.
- 3. Al Confidi si applicano, inoltre, le disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2015, n. 53 e le previsioni contenute nella Circolare di Banca d'Italia del 3 aprile 2015, n. 288, così come le loro successive modifiche, integrazioni e sostituzioni.

ARTICOLO 5

(Oggetto sociale)

- Il Confidi svolge in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi, cogaranzia e controgaranzia nei confronti dei soci confidi, dei soci imprese e dei soci professionisti, nonché i servizi connessi o strumentali all'esercizio dell'attività di garanzia.
- 2. Il Confidi può concedere altre forme di finanziamento ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito anche il "Testo Unico Bancario") entro i limiti massimi stabiliti tempo per tempo dalla normativa di riferimento.
- 3. Il Confidi può svolgere, prevalentemente nei confronti dei soci, le seguenti attività:
 - a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte ai soci;
 - b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del Testo Unico Bancario, di fondi pubblici di agevolazione;
 - c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del Testo Unico Bancario, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con i soci, al fine di facilitarne la fruizione;

oltre a quelle tempo per tempo consentite dall'Autorità di Vigilanza, nonché dalla normativa di riferimento.

- 4. Ai sensi e nei limiti consentiti dalla normativa applicabile nell'esercizio della propria attività, possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso istituti di credito.
- 5. Il Confidi potrà inoltre svolgere, con le preventive iscrizioni eventualmente imposte dalle vigenti disposizioni di legge, ogni altra attività che la legge, anche per il futuro, gli consenta.
- 6. Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nel rispetto rigoroso di tutti i limiti e delle condizioni di legge, il Confidi potrà, infine, compiere tutte le operazioni finanziarie, bancarie, industriali, commerciali, mobiliari, immobiliari, di garanzia e controgaranzia, incluse fideiussioni, avalli, ipoteche, pegni ed altre garanzie reali e personali, nonché effettuare e consentire iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale.
- 7. Il Confidi può esercitare tutte le attività connesse e strumentali consentite dalle disposizioni di vigilanza anche nei confronti di soggetti diversi dai soci, a condizione che le attività rivolte a questi soggetti rimangano funzionali allo sviluppo dell'attività prevalente.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 6

(Requisiti)

1. Possono essere soci della Società:

- sottoscrivendo n. 14.000 (quattordicimila) o più Azioni di categoria A ed assumendo la qualifica di Soci di categoria A: i consorzi, le società consortili e le società cooperative di garanzia collettiva fidi (confidi) di primo o secondo grado facenti parte del sistema organizzativo dell'ente promotore (Confcommercio);
- sottoscrivendo n. 250 (duecentocinquanta) o più Azioni di categoria B ed assumendo la qualifica di Soci di categoria B: le piccole e medie imprese, come definite dalla disciplina comunitaria (anche se non aderenti, consorziate o socie dei confidi Soci di categoria A, nonché i liberi professionisti (anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della Legge 14 gennaio 2013, n. 4).

Laddove nel presente Statuto si operi un qualunque richiamo ai soci (od al socio) senza alcuna ulteriore specificazione, tale riferimento deve intendersi fatto indistintamente sia ai Soci di categoria A che ai Soci di categoria B.

Tutti i soci, sia quelli di categoria A, sia quelli di categoria B, sono considerati soci ad ogni effetto e riconosciuti titolari dei medesimi diritti e doveri, fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente Statuto.

- 2. Al Confidi possono partecipare, in qualità di Soci di categoria B, anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità dei soci costituiti da imprese.
- 3. I Soci di categoria A devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere il bilancio certificato o comunque revisionato;
 - b) avere un patrimonio netto non inferiore a Euro 500.000,00 o avere iscritti a libro soci non meno di 500 (cinquecento) operatori;
 - c) avere una operatività riferita alle operazioni assistite dalla propria garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00 annui.

L'ammissione dei Soci di categoria A è rimessa al giudizio discrezionale del Consiglio di Amministrazione e non potrà essere irragionevolmente negata. In particolare, il Consiglio di Amministrazione, dovendo succintamente motivare la propria decisione, potrà ragionevolmente negare l'ammissione quando la stessa possa arrecare, ancorché indirettamente, pregiudizio alla stabilità degli assetti e/o agli interessi, anche non patrimoniali, della Società e/o agli interessi, anche non patrimoniali, degli altri Soci di categoria A.

Tutti i soci, sia quelli di categoria A, sia quelli di categoria B, sono tenuti a comunicare al Confidi tempestivamente qualunque variazione che possa comportare la perdita dei requisiti ad essi rispettivamente richiesti per poter partecipare al Confidi stesso.

- 4. L'Organo con funzione di supervisione strategica e di gestione (sopra e di seguito anche il "Consiglio di Amministrazione"), in relazione ad esigenze di natura organizzativa e di copertura territoriale, può derogare ai parametri sopra indicati consentendo la partecipazione al Confidi anche a soggetti non in possesso di tutti i requisiti previsti.
- 5. L'accertamento e la verifica periodica della sussistenza dei predetti requisiti sono demandati al Consiglio di

Amministrazione, sulla base della documentazione che i soci sono tenuti ad inviare alla Società con la periodicità stabilita dal Consiglio di Amministrazione. La mancanza, originaria o sopravvenuta, di uno o più dei previsti requisiti deve essere comunicata dal Consiglio di Amministrazione al socio a mezzo posta elettronica certificata o (qualora il destinatario non sia dotato di p.e.c.) lettera raccomandata A.R. In ogni caso, i soci sono tenuti a comunicare senza indugio alla Società la mancanza, originaria o sopravvenuta, di uno o più dei previsti requisiti a mezzo posta elettronica certificata o (qualora il mittente non sia dotato di p.e.c.) lettera raccomandata A.R.

- 6. I soci non in regola con i requisiti di cui al presente articolo non possono continuare ad usufruire dei servizi della Società, ivi inclusi il rilascio di nuove garanzie/controgaranzie e la richiesta di liquidazione di controgaranzie già rilasciate dalla Società, né esercitare il diritto di voto sino a che il Consiglio di Amministrazione non abbia accertato il ripristino dei requisiti stessi.
- 7. Ove il ripristino dei requisiti di cui al presente articolo non intervenga entro centottanta giorni dalla ricezione da parte del socio della comunicazione della Società, oppure dall'invio da parte del socio della comunicazione alla Società, secondo quanto rispettivamente previsto al comma 5 che precede, gli amministratori provvedono all'esclusione con le modalità di cui all'articolo 10. L'esclusione può essere decisa anche nei confronti del socio che non abbia proceduto all'invio della comunicazione di cui al comma 5 che precede.
- 8. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese al momento dell'ammissione a socio.
- 9. È onere del socio comunicare prontamente alla Società, oltre che (laddove richiesto) al Registro delle Imprese, il cambiamento del proprio domicilio, nonché dei propri riferimenti telefonici, di telefax e di posta elettronica certificata (PEC) ed ordinaria. In difetto di tanto, qualunque comunicazione della Società diretta al socio si intenderà validamente ed efficacemente eseguita al domicilio ed ai recapiti precedentemente resi noti.

ARTICOLO 7

(Ammissione dei soci)

- Chi desidera divenire socio deve presentare domanda all'organo amministrativo della Società specificando la ragione sociale o la denominazione e sede sociale, nonché nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, professione, cittadinanza del legale rappresentante pro tempore.
- 2. La domanda deve contenere esplicitamente l'obbligo da parte del richiedente di osservare lealmente le disposizioni dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e della normativa applicabile, interna ed esterna.

ARTICOLO 8

(Enti sostenitori)

- 1. Gli enti pubblici e privati e le imprese, di cui al comma 10 dell'articolo 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326, con fini istituzionali che siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, coerenti con quelli perseguiti dal Confidi, ne possono sostenere l'attività attraverso contributi e garanzie non finalizzate a singole operazioni.
- 2. Tali enti assumono la denominazione di enti sostenitori in forza di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
- 3. Gli enti sostenitori non divengono consorziati né fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi del Confidi con le modalità di seguito stabilite dal presente Statuto, purché la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all'Assemblea.

ARTICOLO 9

(Esclusione dei soci)

- 1. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal precedente articolo 6, il Consiglio di Amministrazione delibera l'esclusione del socio:
 - a) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni dei competenti organi;
 - b) qualora, previa intimazione scritta del Consiglio di Amministrazione con termine di almeno trenta giorni, il socio non effettui i pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
 - c) qualora il socio, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, in qualunque modo abbia arrecato danno materiale o reputazionale alla Società;
 - d) qualora il socio prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività concorrenti con quelli della Società a giudizio del Consiglio di Amministrazione;
 - e) per comportamenti contrari agli interessi ed all'immagine della Società;
 - f) per fallimento del socio oppure per la sua sottoposizione ad altra procedura di natura concorsuale o che produca effetti analoghi o similari.
- 2. In tali ipotesi (fatta eccezione di quella prevista alla lettera f) del precedente comma), l'esclusione potrà aver luogo se, trascorsi trenta giorni dall'intimazione a rimuovere l'inadempienza fattagli dal Consiglio di Amministrazione a mezzo posta elettronica certificata o (qualora il destinatario non sia dotato di p.e.c.) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il socio si manterrà inadempiente.

ARTICOLO 10

(Delibere di ammissione ed esclusione)

- Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli articoli 7 e 9 devono essere
 comunicate a mezzo posta elettronica certificata o (qualora il destinatario non sia dotato di p.e.c.) lettera
 raccomandata con avviso di ricevimento all'interessato, il quale, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della
 relativa comunicazione, è legittimato a proporre opposizione avanti il Tribunale competente.
- L'esclusione del socio diviene effettiva, in assenza di sua opposizione, nel termine di cui al precedente comma.
- 3. In caso di esclusione del socio:
 - perde definitivamente la possibilità di avanzare richieste di liquidazione della perdita in relazione a controgaranzie pendenti;
 - la cessione delle azioni potrà avvenire con la stessa procedura di cui al successivo articolo 11;
 - la determinazione del valore delle azioni avverrà sulla base dell'importo effettivamente versato dal socio a titolo di capitale sociale, con esclusione del capitale eventualmente derivante da aumento gratuito, tenendo conto delle eventuali perdite esistenti nell'ultimo bilancio approvato ed in quello in corso di formazione alla data della delibera di esclusione, al netto di eventuali posizioni debitorie del socio stesso esistenti, a qualsiasi titolo, nei confronti del Confidi;
 - la liquidazione sarà effettuata entro 180 (centottanta) giorni dal ricevimento della comunicazione della delibera di esclusione, a condizione che il socio escluso abbia provveduto all'estinzione di ogni rapporto

societario e debitorio in essere con il Confidi, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 12, comma 6, lettere b), c) e d).

4. Gli amministratori sono autorizzati a depositare presso il Registro delle Imprese lo statuto modificato nelle previsioni di cui al successivo articolo 13, comma 1, in conseguenza dell'avvenuta ammissione ed esclusione di soci.

ARTICOLO 11

(Cessione delle azioni – Prelazione – Gradimento)

 Ogni socio può cedere (con ciò intendendosi trasferire a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma) le proprie azioni solo qualora non abbia in corso operazioni di finanziamento, garanzia, cogaranzia o controgaranzia con il Confidi e solo ad uno o più soggetti terzi (soci o non soci) che abbiano tutti i requisiti per essere soci del Confidi stesso.

Il valore di cessione delle azioni è stabilito dal Consiglio di Amministrazione con i criteri di cui al precedente articolo 10, comma 3.

Nei commi che seguono sono disciplinate le condizioni e modalità di cessione delle azioni a seconda che si tratti di Azioni di categoria A oppure di azioni di categoria B.

- A. Cessione delle Azioni di categoria A Prelazione
- 2. Il Socio di categoria A che intende cedere le proprie azioni (di seguito, ma limitatamente ai successivi commi 3 e 4, il "Socio cedente") deve offrirle in prelazione a tutti gli altri soci di categoria A in proporzione al capitale sociale da essi rispettivamente sottoscritto.
- 3. Il Socio cedente ne dà comunicazione alla Società a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata A.R. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne dà comunicazione, con l'indicazione del prezzo o, comunque, del valore di cessione delle azioni, a tutti gli altri soci di categoria A inviandola loro a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata A.R. entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione del Socio cedente. I Soci di categoria A interessati all'acquisto devono comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo posta elettronica certificata o (qualora il destinatario non sia dotato di p.e.c.) lettera raccomandata A.R. la volontà di accettare l'offerta entro il 15 (quindicesimo) giorno dal ricevimento della comunicazione a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata A.R. Nel caso in cui più Soci di categoria A accettino l'offerta, le azioni saranno ripartite ed assegnate tra di loro in proporzione alle azioni già da ciascuno possedute.
- 4. Nel caso in cui non venga esercitato il diritto di prelazione, ovvero venga esercitato parzialmente, il Socio cedente potrà cedere le azioni a terzi purché si tratti di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto per essere soci del Confidi, sia di categoria A che di categoria B, che non si trovino in alcuna delle situazioni indicate al comma 8 che segue.
- B. Cessione delle Azioni di categoria B Gradimento
- 5. Il Socio di categoria B che intende cedere le proprie azioni (di seguito, ma limitatamente ai successivi commi da 6 a 10, il "Socio cedente") deve ottenere il gradimento dell'organo amministrativo.
- 6. Pertanto il Socio cedente deve comunicare la propria richiesta di gradimento con riguardo al potenziale terzo acquirente al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo posta elettronica certificata o (qualora il

- destinatario non sia dotato di p.e.c.) lettera raccomandata A.R.
- 7. Entro il termine di 40 (quaranta) giorni dal ricevimento della predetta richiesta di gradimento, il Presidente del Consiglio di Amministrazione comunica al Socio cedente a mezzo posta elettronica certificata o (qualora il destinatario non sia dotato di p.e.c.) lettera raccomandata A.R. il parere, favorevole oppure sfavorevole, dell'organo amministrativo in ordine alla richiesta di gradimento. Resta inteso che il decorso del predetto termine di 40 (quaranta) giorni resta sospeso nel periodo dal 21 luglio al 31 agosto di ogni anno.
- 8. Il gradimento potrà essere negato esclusivamente laddove il potenziale terzo acquirente:
 - non abbia tutti i requisiti per essere socio del Confidi, come previsti al precedente articolo 6; e/o
 - presenti dei pregiudizievoli o gravami a proprio carico (di conservatoria: iscrizioni, trascrizioni o annotamenti contro, su beni di sua proprietà; protesti; ingiunzioni; procedure esecutive; fermi amministrativi; etc.) od altre negatività, fra cui una o più tra le fattispecie che possono giustificare l'esclusione del socio ai sensi del precedente articolo 9; e/o
 - abbia riportato precedenti condanne penali in relazione alle quali non abbia ottenuto la riabilitazione, sia sottoposto a pene accessorie di cui all'art. 19 del Codice Penale od altre norme, sia assoggettato a misure di prevenzione, personali e/o patrimoniali, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ("Codice Antimafia") od altre norme.
- 9. La procedura di gradimento non potrà protrarsi oltre il termine indicato al comma 7 che precede. Nel corso del periodo decorrente dal ricevimento da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione della richiesta di gradimento, l'organo amministrativo, avvalendosi se del caso del supporto di terzi, dovrà raccogliere tutte le necessarie informazioni al fine di verificare il rispetto dei requisiti di cui al comma 8 che precede e quindi deliberare se, in merito al gradimento richiesto, debba essere espresso parere favorevole oppure sfavorevole. Fino a quando il gradimento non sia stato concesso (a seguito di parere favorevole da parte dell'organo amministrativo) oppure non sia decorso il termine di cui al comma 7 che precede senza che il Socio cedente abbia ricevuto la comunicazione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il relativo trasferimento non potrà essere perfezionato ed il terzo acquirente non potrà essere iscritto a libro soci, né comunque esercitare i diritti sociali.
- 10. Nel caso in cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione comunichi al Socio cedente a mezzo posta elettronica certificata o (qualora il destinatario non sia dotato di p.e.c.) lettera raccomandata A.R. parere favorevole, così come in assenza di comunicazioni da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione entro la scadenza del termine di cui al comma 7 che precede, il gradimento si intenderà concesso ed il trasferimento potrà essere perfezionato, con conseguente iscrizione del terzo acquirente a libro soci e sua legittimazione all'esercizio dei diritti sociali. Al contrario, qualora il Presidente comunichi al Socio cedente a mezzo posta elettronica certificata o (qualora il destinatario non sia dotato di p.e.c.) lettera raccomandata A.R. il parere sfavorevole, che dovrà essere in ogni caso motivato, la cessione delle azioni a favore del terzo acquirente non potrà essere perfezionata e quest'ultimo non potrà essere iscritto a libro soci, né comunque esercitare i diritti sociali.
- 11. In ogni caso di perfezionamento della cessione delle azioni a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione, o del suo mancato esercizio e della vendita senza ulteriori vincoli a terzi, o della concessione del gradimento, il corrispettivo della vendita verrà depositato dal terzo acquirente presso la Società che procederà (quale mandatario delegato al pagamento) a trasferirlo al Socio cedente, previa compensazione, totale o parziale, con eventuali posizioni debitorie dello stesso nei confronti della Società. In ogni caso la liquidazione del corrispettivo non potrà avvenire fino a quando non siano stati integralmente regolati e definiti i rapporti in essere con fra il Socio cedente e la Società.
- 12. Qualora, fatto salvo ed impregiudicato il diritto di prelazione sopra disciplinato, Azioni di categoria A vengano acquistate da un soggetto avente i requisiti previsti nel precedente articolo 6, comma 1, lettera B), le stesse si convertiranno automaticamente in Azioni di categoria B; qualora, fatta salva ed impregiudicata la procedura di gradimento sopra disciplinata, Azioni di categoria B vengano acquistate da un soggetto avente i requisiti previsti nel precedente articolo 6, comma 1, lettera A), le stesse si convertiranno automaticamente in Azioni di categoria A.
- 13. Gli amministratori sono autorizzati a depositare presso il Registro delle Imprese lo statuto modificato nelle

previsioni di cui al successivo articolo 13, comma 1, in conseguenza dell'avvenuta cessione delle azioni e della qualifica del cessionario.

ARTICOLO 12

(Recesso – Decesso del socio)

- 1. Il diritto di recesso spetta a ciascun socio nei casi previsti dall'art. 2437, comma 1, del Codice Civile e negli altri casi inderogabilmente previsti dalla legge. È invece escluso il diritto di recesso per il socio che non abbia concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. Il recesso è esercitato nei termini e alle condizioni stabilite dalla legge e il valore di liquidazione delle azioni è determinato con le modalità ed i criteri previsti dall'articolo 10, comma 3, del presente Statuto. Non si applica l'articolo 2437-ter del Codice Civile per effetto di quanto previsto dall'articolo 13, comma 18, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.
- 2. Il recesso non può essere parziale.
- 3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo posta elettronica certificata o (qualora il mittente non sia dotato di p.e.c.) lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Società ed essere esaminata dal Consiglio di Amministrazione nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.
- 4. Qualora il Consiglio di Amministrazione non ravvisi la sussistenza dei presupposti per l'esercizio del recesso, deve darne pronta comunicazione a mezzo posta elettronica certificata o (qualora il destinatario non sia dotato di p.e.c.) lettera raccomandata con avviso di ricevimento al socio il quale, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, è legittimato a proporre opposizione avanti il Tribunale competente.
- 5. Il recesso, qualora non intervenga una delibera di diniego da parte del Consiglio di Amministrazione, esplica ogni effetto a decorrere dalla data di ricevimento della raccomandata o della p.e.c., fermo in ogni caso quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, del presente Statuto.
- 6. Sulla richiesta di recesso del socio che alleghi e documenti il venir meno del proprio interesse oggettivo a far parte del Confidi (a causa dell'estinzione del finanziamento garantito oppure della perdita di validità o di efficacia della garanzia), laddove tale richiesta non rientri nei casi inderogabili richiamati dal comma 1 del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione può deliberare di consentire il recesso esclusivamente a condizione che:
 - a) il richiedente abbia definitivamente estinto tutte le obbligazioni garantite dalla Società ed ogni altro debito nei confronti di quest'ultima;
 - sia positivamente valutata la complessiva situazione prudenziale, in termini finanziari, di liquidità e di solvibilità del Confidi, potendo il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, limitare, in tutto o in parte, o rimandare, in tutto o in parte, il rimborso delle azioni tenuto conto della situazione prudenziale della Società;
 - c) sia in ogni caso assicurato il rispetto, fra l'altro, delle applicabili Disposizioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari emanate dalla Banca d'Italia (Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché relativi chiarimenti interpretativi di cui alla Nota di chiarimenti del 14 settembre 2015 e suoi successivi aggiornamenti);
 - d) sia intervenuta in via preventiva, per un importo massimo predeterminato, o in presenza di particolari esigenze, in conseguenza della specifica richiesta di recesso – l'autorizzazione da parte dell'Autorità competente per poter procedere al rimborso comportante una riduzione dei fondi propri del Confidi.
- 7. Per il rimborso delle azioni al socio receduto per qualsiasi ragione, così come agli eredi del socio deceduto (che per qualunque ragione non siano subentrati nella Società), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3, del presente Statuto, sempre a condizione che il socio recedente (o gli eredi del socio deceduto)

- abbia provveduto all'estinzione di ogni rapporto societario e debitorio in essere con il Confidi, fermo restando quanto previsto al precedente comma 6, lettere b), c) e d).
- 8. Per tutto quanto non diversamente previsto nel presente Statuto si applica l'articolo 2437-bis del Codice Civile.
- Le azioni dei soci receduti saranno assoggettate alla disciplina prevista dall'art. 2437-quater del Codice Civile, potendo comunque essere acquisite dalla Società esclusivamente nel rispetto delle modalità e termini di legge e previa approvazione preliminare dell'Autorità di Vigilanza, laddove richiesta.
- 10. In relazione a quanto previsto alla lettera d) del comma 6 del presente articolo 12, è attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, nel corso di ciascun esercizio e sino alla chiusura dello stesso, di richiedere sulla base di una ragionevole stima del fabbisogno complessivo derivante da richieste di rimborso da parte di soci cessati o loro eredi, o comunque se ed in quanto specifiche esigenze lo richiedano -, all'Autorità competente, anche in via preventiva, l'autorizzazione al rimborso dei fondi propri (in particolare, di strumenti di capitale primario di classe 1 emessi dalla Società o strumenti equivalenti secondo la normativa tempo per tempo vigente ed applicabile) fino alla concorrenza di un importo massimo predeterminato (di seguito il "Plafond"). Tale autorizzazione può essere richiesta sia per l'incremento o la riduzione del Plafond, sia per la sua costituzione ex novo. In tali casi il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad informare i soci alla prima Assemblea utile successiva.
- 11. Gli amministratori sono autorizzati a depositare presso il Registro delle Imprese lo statuto modificato nelle previsioni di cui al successivo articolo 13, comma 1, in conseguenza dell'avvenuto recesso e decesso di soci.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE – BILANCIO

ARTICOLO 13

(Capitale sociale)

- 1. Il capitale sociale è di Euro 4.113.917,00 (quattro milioni centotredicimila novecentodiciasette virgola zero zero), è diviso in azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) di cui:
 - n. 3.904.600,00 (tre milioni novecentoquattromilaseicento virgola zero zero) azioni possedute dai Soci di categoria A, del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna (sopra e di seguito anche le "Azioni di categoria A");
 - n. 209.317,00 (duecentonovemila trecentodiciasette virgola zero zero) azioni possedute dai Soci di categoria B, del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna (sopra e di seguito anche le "Azioni di categoria B").

Sono espressamente fatte salve tutte le previsioni di cui al successivo articolo 34 (Disposizioni transitorie), che troveranno applicazione in via transitoria se, in quanto e fino a quando le situazioni ivi previste e disciplinate non saranno venute definitivamente meno.

Laddove nel presente Statuto si parli di azione (o di azioni) senza alcuna ulteriore specificazione, ci si intende riferire indistintamente sia alle Azioni di categoria A, sia alle Azioni di categoria B.

- 2. La quota di partecipazione di ciascun socio non può essere superiore al 20% del capitale sociale, né inferiore, rispettivamente, a Euro 14.000,00 (quattordicimila virgola zero zero) per i Soci di categoria A e a Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) per i Soci di categoria B.
- 3. L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 12 (dodici) ottobre 2018 (duemiladiciotto) ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte ed entro il 30 settembre 2023 il capitale sociale a pagamento, in denaro, in via scindibile, con

esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile, per un importo massimo di nominali Euro 301.000,00 (trecentounomila virgola zero zero), mediante emissione di massimo numero 215 (duecentoquindici) azioni ordinarie da riservare in sottoscrizione a nuovi soci per un quantitativo minimo pari a 10 (dieci) azioni per ciascun nuovo socio e a un prezzo determinato conformemente ai criteri di legge, comunque non inferiore al valore nominale delle azioni già in circolazione, il tutto comunque nel rispetto dell'importo massimo dell'operazione di Euro 301.000,00 (trecentounomila virgola zero zero).

L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 16 giugno 2021, tenuto conto del già avvenuto frazionamento del precedente valore nominale delle azioni da Euro 1.400,00 ad Euro 1,00 (deciso il 25 febbraio 2020 dalla stessa Assemblea straordinaria dei Soci del Confidi in sede di aumento del capitale sociale al servizio dell'operazione di fusione), ha confermato la precedente deliberazione del 12 ottobre 2018 ed il conseguente conferimento al Consiglio di Amministrazione della delega, ex art. 2443 del Codice Civile, entro i limiti quantitativi, qualitativi e temporali ancora disponibili, ritenendo che il suddetto numero massimo di azioni di nuova emissione sia da intendersi fissato in numero 301.000 azioni e che i limiti quantitativi minimi di azioni da sottoscrivere per acquistare ex novo la qualità di socio siano da intendersi quelli indicati all'articolo 6, comma 1, del presente Statuto, e ciò in via di adeguamento automatico, secondo interpretazione dettata da logica e buona fede, del numero massimo di azioni ordinarie di nuova emissione al mutato valore nominale unitario delle azioni.

4. Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie da emettersi di volta in volta, nel rispetto dei limiti di legge e di quanto previsto al comma che precede; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova emissione (c) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

ARTICOLO 14

(Azioni)

- 1. Ogni azione, che sia di categoria A oppure di categoria B, dà diritto ad un voto ed attribuisce al suo possessore tutti i diritti patrimoniali ed amministrativi riconosciuti dalla legge alle azioni ordinarie di società per azioni, oltre ai diritti particolari ed altri diritti previsti dal presente Statuto per le Azioni di categoria B.
- 2. Le azioni sono nominative. Ai sensi dell'articolo 2346 del Codice Civile è esclusa la materiale emissione dei titoli azionari, fatta salva la possibilità per ogni singolo azionista di richiedere l'emissione dei propri titoli. La qualità di socio è dunque comprovata dall'iscrizione nel libro dei soci ed i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3. Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà si applicano le disposizioni di legge.
- Le azioni non possono essere sottoposte a vincoli senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione; esse non possono essere cedute a terzi con effetto verso la Società, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 del presente Statuto.

ARTICOLO 15

(Patrimonio Netto)

1. Il patrimonio netto del Confidi, ai sensi dell'articolo 13, comma 14, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326, non può essere inferiore al limite minimo ivi previsto ed è formato dal capitale sociale, dalla riserva legale, dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni, dalle riserve comunque costituite ai sensi di legge e del presente Statuto, dai fondi rischi indisponibili, dagli apporti eseguiti e dai contributi erogati dagli enti sostenitori, da altri sovventori non soci, dallo Stato, dall'Unione Europea,

da altri enti pubblici o privati, da qualunque liberalità, donazione o lascito venga fatto a favore della Società per essere impiegato al fine del raggiungimento degli scopi sociali, nonché da ogni eventuale avanzo di gestione.

- 2. Il Confidi può, inoltre, in quanto e nei limiti in cui ciò è consentito dalla legge, ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale.
- 3. Il patrimonio netto deve essere costituito da apporti dei soci o da avanzi di gestione almeno nella misura imposta dalla normativa di tempo in tempo vigente.
- 4. Qualora, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulti che il patrimonio netto sia diminuito per oltre 1/3 (un terzo) o nella diversa misura di tempo in tempo indicata dalla legge al di sotto del minimo stabilito dalla legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea gli opportuni provvedimenti.
- 5. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di 1/3 (un terzo) o della diversa misura di tempo in tempo indicata dalla legge di tale minimo, l'Assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del capitale sociale e/o disporre a carico dei soci il pagamento di contributi straordinari a fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre la perdita nei limiti consentiti dalla legge, ovvero deliberare lo scioglimento del Confidi.

ARTICOLO 16

(Esercizio sociale. Bilancio)

- 1. L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
- 2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio.
- 3. Gli utili netti risultanti dal bilancio dovranno essere così destinati:
 - a) nella misura prescritta dalla legge, fino al raggiungimento del limite minimo da essa imposta, alla riserva legale;
 - b) il rimanente, secondo deliberazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 17

(Divieto di distribuzione di avanzi)

1. A norma dell'articolo 13, comma 18, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, è vietata la distribuzione di avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai soci neppure in caso di scioglimento del Confidi ovvero di recesso, decadenza, esclusione del socio.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

A) ASSEMBLEA DEI SOCI – ASSEMBLEA SPECIALE

ARTICOLO 18

(Compiti)

- L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.
- 2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile.
- 3. Essa ha i seguenti compiti:
 - discutere ed approvare il bilancio;
 - determinare il numero e nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione e stabilirne il compenso mediante indicazione di un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche;
 - determinare il numero e nominare i componenti dell'Organo con funzione di controllo (di seguito anche il "Collegio sindacale"), nominare il suo Presidente e stabilirne il compenso;
 - affidare la revisione legale dei conti ad un revisore contabile o ad una società di revisione nominati tra gli iscritti nel relativo registro istituito presso il competente ministero;
 - trattare tutti gli argomenti che le sono sottoposti dal Consiglio di Amministrazione nonché quelli di sua competenza per statuto o per disposizione di legge.
- 4. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata nei casi e nei termini indicati dalla legge.

ARTICOLO 19

(Convocazioni. Rappresentanza)

- 1. L'Assemblea dei soci, tanto ordinaria che straordinaria, viene convocata con avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che non potranno essere fissate nello stesso giorno. Tale avviso deve essere, a scelta del Consiglio di Amministrazione, alternativamente od anche cumulativamente:
 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'assemblea;
 - pubblicato, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'assemblea, in uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore, Il Corriere della Sera, La Repubblica;
 - inviato ai soci con qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi espressamente compresi la posta elettronica certificata e il telefax, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.
- 2. Anche in mancanza di regolare convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Delle deliberazioni assunte dovrà essere data tempestiva comunicazione ai componenti non presenti dell'organo amministrativo e di controllo.
- 3. I soci possono essere rappresentati in Assemblea esclusivamente dal legale rappresentante o da un suo

- delegato munito di delega rilasciata dal legale rappresentante.
- 4. Ciascun Socio di categoria A può rappresentare per delega un massimo di 3 (tre) Soci di categoria A. Ciascun Socio di categoria B può rappresentare un massimo di 20 (venti) Soci di Categoria B. Ogni socio può rappresentare soltanto soci della medesima categoria (A o B).
- 5. Hanno diritto di voto i Soci, sia di categoria A, sia di categoria B, che risultano iscritti nel libro dei soci, ai sensi dell'art. 2355, comma 1, del Codice Civile. I Soci di categoria A esercitano il diritto di voto nell'Assemblea dei soci; i Soci di categoria B esercitano il diritto di voto nell'Assemblea Speciale, come individuata al successivo articolo 21. I voti dei Soci di categoria B manifestati nell'Assemblea Speciale in relazione a ciascuna deliberazione sono poi espressi congiuntamente nell'Assemblea dei soci dai Delegati, come definiti e disciplinati al comma 7 del successivo articolo 21, concorrendo a formare le deliberazioni dell'Assemblea dei soci.
- 6. Per la costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni si applicano le disposizioni di legge.

ARTICOLO 20

(Deliberazioni)

- 1. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in assenza di quest'ultimo, dal Vice Presidente e, in assenza di ambedue, dal consigliere designato dalla stessa Assemblea.
- 2. L'Assemblea può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi, ciascuno dei quali potrà essere collegato mediante idonei ed adeguati mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:
 - che nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) siano contenute per esteso le deliberazioni proposte, sia indicata la possibilità di intervento mediante mezzi di telecomunicazione e siano precisati i luoghi collegati predisposti a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire;
 - che il Presidente e il segretario della riunione provvederanno alla redazione e sottoscrizione del verbale contestualmente oppure, qualora non siano presenti nello stesso luogo, anche successivamente;
 - che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- 3. In caso di Assemblea ordinaria, lo stesso Presidente deve farsi assistere da un Segretario, che può essere persona estranea alla Società, con l'incarico di redigere il verbale; nel caso di Assemblea Straordinaria il verbale deve essere redatto da un Notaio.

ARTICOLO 21

(Assemblea Speciale)

- 1. L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è preceduta dall'assemblea speciale, unitaria ed unica, di tutti i Soci di categoria B (sopra e di seguito anche l'"Assemblea Speciale").
- 2. In particolare, l'Assemblea dei soci è preceduta da quella Speciale, senza che debba intercorrere un lasso di tempo minimo fra le adunanze dell'una e dell'altra, purché con riguardo a ciascuna di esse sia rispettato il termine di convocazione previsto dal presente Statuto. L'Assemblea Speciale è chiamata a deliberare sui medesimi argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci.

- 3. Le aree territoriali di riferimento per la convocazione dei Soci di categoria B nell'Assemblea Speciale sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Qualora siano state stabilite in via generale nel regolamento di cui al comma 12 del presente articolo (di seguito, ai soli fini del presente articolo 21, il "Regolamento") tali aree possono comunque, con riferimento a singole Assemblee Speciali, essere modificate (mediante accorpamento o mediante frazionamento) con delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione al fine di maggiormente assicurare idonea considerazione ed adeguata rappresentatività ai territori interessati in base del numero di soci effettivamente presenti nelle singole aree di riferimento.
- 4. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 3, le sedi, da individuarsi all'interno delle singole aree territoriali di riferimento per la convocazione dei Soci di categoria B nell'Assemblea Speciale, sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Qualora siano state stabilite in via generale nel Regolamento possono comunque, con specifico riferimento a singole Assemblee Speciali, essere modificate con delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione. Ove possibile, tali sedi si alternano di anno in anno quali luoghi di convocazione dell'Assemblea Speciale.
- 5. L'Assemblea Speciale si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nel rispetto, ove possibile, del criterio di alternanza di cui al precedente comma 4, nel rispetto di quanto eventualmente previsto dal Regolamento. L'avviso deve altresì indicare i criteri di legittimazione all'intervento dei soci nell'Assemblea Speciale, nel rispetto di quanto sotto previsto.
- 6. Nell'Assemblea Speciale hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci ai sensi del precedente articolo 19, comma 5.
- Dell'Assemblea Speciale verrà redatto un verbale in conformità a quanto previsto nell'art. 2375 del Codice Civile.

Le deliberazioni dell'Assemblea Speciale saranno quelle risultanti dalle somme aritmetiche dei voti favorevoli, dei voti contrari e degli astenuti risultante dal predetto verbale.

A tali fini l'Assemblea Speciale, dopo aver deliberato sugli argomenti posti all'ordine del giorno, eleggerà da un minimo di 1 (uno) ad un massimo di 3 (tre) Delegati, affinché esprimano congiuntamente nell'Assemblea dei soci i voti favorevoli, i voti contrari, nonché le eventuali astensioni, manifestati dai Soci di categoria B in relazione a ciascuna deliberazione.

Nell'Assemblea dei soci i voti riportati dai Delegati si sommano ai voti espressi dai Soci di categoria A in Assemblea dei soci per la formazione della volontà assembleare.

Qualunque deliberazione dell'Assemblea Speciale potrà essere impugnata, secondo quanto previsto dalla legge, sia per vizi autonomi (che si riflettano, direttamente od indirettamente, sulla deliberazione dell'Assemblea dei soci), sia unitamente a - o indipendentemente da - vizi propri della deliberazione dell'Assemblea dei soci. In tutti i casi i termini per l'impugnazione della deliberazione dell'Assemblea Speciale inizieranno a decorrere soltanto dal giorno in cui, secondo legge, potrà essere impugnata la deliberazione dell'Assemblea dei soci in cui la stessa sarà confluita.

- 8. Qualora l'Assemblea Speciale sia convocata per deliberare in merito alla nomina degli amministratori, in considerazione del diritto particolare di designazione riservato ai Soci di categoria B, risulteranno a tal fine designati e nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 22, comma 9 eletti coloro che dalla somma dei voti validamente espressi nell'Assemblea Speciale risultino avere complessivamente ottenuto più voti.
- 9. Dei risultati dell'Assemblea Speciale si dovrà tener conto espressamente nel verbale dell'Assemblea dei soci, prima dell'inizio della trattazione dei singoli argomenti all'ordine del giorno. Il medesimo verbale dell'Assemblea dei soci recherà pertanto anche la proclamazione, a cura del Presidente dell'Assemblea, delle deliberazioni assunte dall'Assemblea Speciale su ciascun argomento.
- 10. Poiché l'Assemblea Speciale rappresenta, ai fini del calcolo del quoziente deliberativo, frazione dell'Assemblea dei soci, l'Assemblea Speciale si intenderà validamente costituita qualunque sia il numero degli azionisti e delle azioni da essi rappresentate che si esprimono a favore; la verifica del quoziente costitutivo e deliberativo sarà effettuata all'esito dell'Assemblea Speciale sulla base del consuntivo dei Soci di categoria B presenti o rappresentati votanti a favore, votanti contrari ed astenuti.
- 11. All'Assemblea dei soci possono assistere, senza diritto di intervento e di voto, anche i Soci di categoria B, a

- condizione che siano intervenuti nell'Assemblea Speciale.
- 12. Apposito regolamento eventualmente approvato dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può stabilire in via generale specifiche modalità di convocazione, di composizione e di funzionamento dell'Assemblea dei Soci e dell'Assemblea Speciale (ai soli fini del presente articolo 21, il rispetto "Regolamento"). Nel Regolamento, anche con successive modifiche, possono essere stabilite le aree territoriali di riferimento ed individuate le sedi di convocazione di cui ai commi 3 e 4 che precedono.
- 13. Per tutto quanto non diversamente previsto dal presente Statuto e/o dal Regolamento in relazione all'Assemblea Speciale si applicano, se ed in quanto compatibili, le medesime disposizioni dettate dal presente Statuto per la convocazione, la composizione ed il funzionamento dell'Assemblea dei soci.
- 14. Laddove nel presente Statuto si operi un qualunque richiamo all'Assemblea (od alle Assemblee) senza alcuna ulteriore specificazione, tale riferimento deve intendersi fatto all'Assemblea dei soci.

B) ORGANO CON FUNZIONE DI SUPERVISIONE STRATEGICA E GESTIONE

ARTICOLO 22

(Consiglio di Amministrazione)

- 1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) componenti, di cui un massimo di 2 (due) in rappresentanza degli enti sostenitori (in particolare: un componente qualora l'organo amministrativo sia composto da un numero di consiglieri inferiore a cinque; due componenti qualora detto organo sia composto da un numero di consiglieri pari a cinque o superiore), fatto salvo quanto previsto al successivo comma 9. Gli Amministratori possono essere scelti anche tra i non soci.
- Nel caso in cui venissero a mancare uno o più Amministratori, gli Amministratori in carica potranno provvedere a sostituirli con propria deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.
- 3. Qualora il consigliere o i consiglieri venuti a cessare fossero stati designati da uno o più enti sostenitori, la sostituzione spetterà, invece che ai restanti consiglieri, all'ente o agli enti che avevano designato il consigliere cessato, sempre a condizione che la maggioranza del consiglio risulti comunque di nomina assembleare.
- 4. Gli Amministratori, così eletti, durano in carica sino alla prima Assemblea.
- 5. Se venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intenderà cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e si procederà secondo quanto previsto dall'articolo 2386, comma 4, Codice Civile.
- 6. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, mediante conferimento di deleghe e/o attribuzione di specifici incarichi, in conformità al presente Statuto ed alla legge, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto dell'importo complessivo determinato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del presente Statuto.
- 7. Per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si potrà procedere mediante liste di candidati, sempreché siano proposte da un minimo di dieci soci e risultino depositate presso la sede sociale almeno tre giorni prima della data dell'Assemblea.
- 8. Risultano eletti i nominativi della lista che abbia riportato il maggior numero di voti.
- 9. In parziale deroga a quanto sopra previsto, ai Soci di categoria B è riservata la designazione di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, il cui numero non dovrà comunque superare la metà meno uno del numero dei consiglieri eletti ed in carica che non siano espressione degli enti sostenitori, in misura tale da tenere adeguatamente conto della percentuale di capitale sociale dagli stessi rappresentato (così come

calcolato al momento della designazione), e così in particolare:

- in un Consiglio composto da n. 3 consiglieri: nessun componente;
- in un Consiglio composto da n. 4 o 5 o 6 consiglieri: n. 1 componente;
- in un Consiglio composto da n. 7 o 8 consiglieri: n. 2 componenti;
- in un Consiglio composto da n. 9 o 10 consiglieri: n. 3 componenti;
- in un Consiglio composto da n. 11 consiglieri: n. 4 componenti.

Ciascuna lista presentata ai sensi del comma 7 del presente articolo dovrà essere composta rispettando quanto indicato nel presente comma e nel precedente comma 1.

10. Il Consiglio di amministrazione, nella sua prima riunione, elegge tra i propri componenti, anche su indicazione - sia pure non vincolante - degli enti sostenitori, il Presidente ed il Vice Presidente, oltre al Segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso. Spetta al Consiglio di Amministrazione la nomina dei dirigenti e del Direttore Generale.

ARTICOLO 23

(Requisiti dei membri del Consiglio di Amministrazione)

- 1. Oltre alle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile, gli amministratori non possono essere dipendenti e sindaci della Società.
- 2. Gli amministratori, ai sensi delle disposizioni di legge (art. 2387 del Codice Civile ed art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 Testo Unico Bancario e del relativo regolamento di esecuzione), regolamentari e di vigilanza vigenti, devono essere in possesso di tutti i requisiti di onorabilità, di professionalità, di indipendenza (se del caso), di competenza e di correttezza, nonché dei requisiti eventualmente più rigorosi richiesti dalla normativa, anche secondaria, pro tempore vigente, e non devono trovarsi in situazioni impeditive (anche con riguardo ai limiti al cumulo degli incarichi), né in cause di sospensione delle dalle loro funzioni, come individuate dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi del comma 3 e seguenti dell'art. 26 del Testo Unico Bancario e dalla normativa, anche secondaria, tempo per tempo vigente, in osservanza della loro generale e specifica declinazione e graduazione applicativa da parte della competente Autorità di Vigilanza secondo principi di proporzionalità e tenuto conto delle dimensioni della Società. Si applica il comma 5 del citato art. 26 e, comunque, l'art. 2382 del Codice Civile.
- 3. In aggiunta ai requisiti richiamati nel precedente comma la maggioranza dei soggetti facenti parte del Consiglio di Amministrazione deve aver maturato esperienza professionale in attività di amministrazione e controllo in società vigilate da Banca d'Italia.
- 4. I soggetti facenti parte del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi sociali e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili.

ARTICOLO 24

(Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione)

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sociale e potrà quindi compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale, fatta soltanto eccezione di quelli che per disposizione di legge sono riservati all'Assemblea.
- Sono attribuiti al Consiglio di Amministrazione i compiti e le responsabilità assegnati dalla Circolare di Banca

d'Italia del 3 aprile 2015 n. 288 all'Organo con funzione di supervisione strategica e all'Organo con funzione di gestione. Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

- la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede legale in altro indirizzo del Comune di Roma.

ARTICOLO 25

(Convocazioni. Deliberazioni)

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga utile o ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.
- 2. La convocazione è fatta a mezzo telefax o posta elettronica con preavviso di almeno tre giorni.
- 3. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo telefax o posta elettronica con preavviso di un giorno. In ogni caso le riunioni stesse saranno ritenute valide, anche senza preventiva convocazione quando sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
- 4. Il Consiglio di Amministrazione potrà svolgersi anche integralmente mediante collegamento in teleconferenza e/o videoconferenza e/o mediante altri idonei ed adeguati mezzi di telecomunicazione, a condizione (i) che il Presidente possa compiere tutte le verifiche e gli adempimenti prescritti per la regolarità dell'adunanza collegiale, (ii) che tutti i partecipanti possano essere identificati, (iii) che sia a loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, (iv) potendo esprimere in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione, e (v) potendo trasmettere, visionare o ricevere documentazione. Il Presidente e il segretario della riunione provvedono alla redazione e sottoscrizione del verbale contestualmente oppure, qualora non siano presenti nello stesso luogo, anche successivamente.
- 5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
- 6. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 26

(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

- 1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.
- 2. Egli è pertanto autorizzato a riscuotere somme da Pubbliche Amministrazioni, Enti Finanziari, Enti creditizi e privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza.
- 3. Ha anche la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive, di nominare Avvocati e Procuratori davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione; può anche effettuare compromessi e transazioni.
- 4. Le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o di impedimento sono svolte dal Vice Presidente ovvero dall'Amministratore più anziano.

ARTICOLO 27

(Comitato Esecutivo - Comitati Territoriali Consultivi)

- Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad un Comitato Esecutivo composto da 3
 (tre) membri. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, su
 invito, alle riunioni del Comitato Esecutivo. Il Direttore Generale partecipa di diritto alle riunioni del
 Comitato Esecutivo con voto consultivo.
- 2. Tra le altre, possono essere delegate al Comitato Esecutivo tutte le funzioni che non siano di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione ai sensi di norme imperative o per previsione del presente Statuto.
- 3. Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del Comitato Esecutivo, valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.
- 4. Allo scopo di approfondire le istanze e di portare a fattore comune i legami con le diverse aree territoriali di riferimento del Confidi, il Consiglio di Amministrazione può istituire uno o più Comitati Territoriali Consultivi, che siano espressione del tessuto imprenditoriale, finanziario ed istituzionale locale, determinandone i compiti e le attribuzioni, il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio delle stesse, il numero dei componenti, nonché provvedendo sulla loro nomina e revoca, oltre che sui relativi eventuali compensi. I componenti di tali Comitati potranno essere chiamati a collaborare in veste consultiva nella fase di valutazione correlata alla prestazione delle garanzie, nonché in fase organizzativa nell'ambito della gestione dell'Assemblea Speciale dei Soci di categoria B.

ARTICOLO 28

(Amministratore Delegato)

- 1. Qualora non venga nominato un Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato, al quale spettano il coordinamento e la direzione delle iniziative della Società volte alla realizzazione degli obiettivi statutari, in sintonia con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sia nell'attività interna che nei rapporti con i terzi. Sovrintende inoltre al funzionamento dei servizi, coordinando nel contempo le mansioni del personale dipendente ed assicurando in tal modo la conduzione unitaria delle iniziative della Società.
- 2. L'Amministratore Delegato potrà inoltre esercitare le attribuzioni in materia di rilascio delle garanzie eventualmente delegategli.

ARTICOLO 29

(Direttore Generale)

- 1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, al quale spettano il coordinamento e la direzione delle iniziative della Società volte alla realizzazione degli obiettivi statutari, in sintonia con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sia nell'attività interna che nei rapporti con i terzi. A tal fine prende parte, con parere consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. Sovrintende inoltre al funzionamento dei servizi, coordinando nel contempo le mansioni del personale dipendente ed assicurando in tal modo la conduzione unitaria delle iniziative della Società.
- 2. Allo scopo di rendere più agevole lo svolgimento delle mansioni affidategli, in particolare per la gestione dell'attività corrente, il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio delle sue funzioni, potrà rilasciare al Direttore Generale apposita procura operativa limitata a specifici atti ed operazioni, nel rispetto peraltro delle competenze proprie dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale potrà

inoltre esercitare le attribuzioni in materia di rilascio delle garanzie eventualmente delegategli.

3. Anche al Direttore Generale si applicano le previsioni di cui all'articolo 23, comma 2, del presente Statuto, competente essendo a valutare e deliberare in proposito il Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 30

(Normativa interna)

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la normativa interna con la maggioranza dei due terzi degli Amministratori in carica.

C) ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 31

(Collegio Sindacale)

- 1. Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci Effettivi, e di due Sindaci Supplenti, nominati dall'Assemblea, aventi i requisiti di cui all'art. 2397 Codice Civile.
 - Anche ai membri del Collegio Sindacale si applicano le previsioni di cui all'articolo 23, comma 2, del presente Statuto.
- 2. I membri del Collegio Sindacale durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I sindaci sono rieleggibili.
- 3. Le adunanze del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi, ciascuno dei quali potrà essere indifferentemente audio o video collegato, a condizione che:
 - sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;
 - sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- 4. In tale caso la riunione si riterrà svolta nel luogo in cui si trova il Presidente.

ARTICOLO 32

(Revisione legale dei conti)

- La revisione legale dei conti della Società può essere esercitata da un Revisore Contabile o da una società di revisione iscritti presso l'apposito Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- 2. L'assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, delibererà in ordine all'affidamento della revisione legale dei conti ad un Revisore o ad una società di revisione.
- L'Assemblea, nel nominare il Revisore o la società di revisione deve anche determinarne il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico.

TITOLO VI

LIQUIDAZIONE E SCIOGLIMENTO

ARTICOLO 33

(Scioglimento. Liquidazione)

- In qualunque caso di scioglimento o di messa in liquidazione della Società, affinché la delibera sia valida, occorre anche in seconda convocazione, la rappresentanza all'Assemblea straordinaria della metà più uno del capitale sociale.
 - Al verificarsi di una causa di scioglimento e della conseguente necessità di mettere in liquidazione la Società, il Consiglio di Amministrazione ne darà prontamente comunicazione alla Regione Emilia-Romagna, così come ad ulteriori Regioni, Pubbliche Amministrazioni ed Enti che abbiano conferito fondi rischi al Confidi, indicando le ragioni che hanno determinato lo scioglimento.
- 2. Spetta all'Assemblea, validamente costituita, la nomina di uno o più liquidatori, dei relativi compensi e la determinazione dei poteri.
- 3. Il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, deve essere devoluto a norma di legge e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13, comma 43, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 34

(Disposizioni transitorie)

- 1. In forza della previsione dello Statuto della Società incorporante contenuta nell'articolo 13, comma 2, secondo la quale "la quota di partecipazione di ciascun socio non può essere inferiore a Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero)", i soci delle Società incorporande che avessero sottoscritto o, comunque, risultassero possessori di azioni o quote di queste ultime che complessivamente rappresentassero in esito alla fusione una quota di partecipazione di importo inferiore ad Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) potranno provvedere ad integrare detto importo, mediante versamento in denaro a fronte di corrispondente assegnazione di azioni della Società incorporante (al relativo aumento del capitale sociale verrà dato corso nell'esercizio ed entro i limiti della delega di cui all'articolo 13, commi 3 e 4 dello Statuto della Società incorporante), fino al raggiungimento dell'ammontare del valore minimo di partecipazione entro il termine massimo di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di efficacia della fusione.
- 2. Tale integrazione sarà obbligatoria in ogni caso in cui uno dei suddetti soggetti richieda al Confidi di dar corso ad una o più nuove operazioni di garanzia, cogaranzia o controgaranzia.
- 3. Al fine di poter esercitare i diritti spettanti ai soci della Società incorporante, detti soggetti di cui al precedente comma dovranno avvalersi della facoltà di integrazione entro il termine di cui sopra.
- 4. A fronte delle cosiddette "quote aggiuntive di capitale sociale" o "quote multiple" che siano state versate dai soci del Confidi incorporando "Confidi per le Imprese Società Cooperativa" (così come previste e disciplinate dal relativo statuto e dall'inerente documentazione attuativa/informativa), saranno assegnate ai relativi titolari

una o più Azioni di categoria C, aventi il medesimo valore nominale di quelle di categoria A e B, in tutto e per tutto soggette alle previsioni del presente Statuto, salvo che saranno prive del diritto di voto, degli altri diritti amministrativi e dei diritti patrimoniali spettanti alle azioni di società per azioni.

Le Azioni di categoria C, che non siano state cedute a norma del precedente articolo 11 del presente Statuto ad altri Soci di categoria A o di categoria B (nelle quali ipotesi le azioni si convertiranno automaticamente in azioni di una di tali categorie, come tali munite del diritto di voto), verranno gradualmente annullate via via che i soci che ne siano legittimi portatori ne abbiano ottenuto il rimborso nel rispetto di quanto previsto dallo statuto, vigente ante fusione, di "Confidi per le Imprese Società Cooperativa" (e relativa documentazione attuativa/informativa) e, comunque, nei limiti, alle condizioni e con le modalità stabilite nell'articolo 12 del presente Statuto.

5. Le azioni del Confidi incorporante detenute dai Confidi incorporandi, che verranno automaticamente acquisite dall'incorporante in esito all'operazione di fusione per incorporazione (inversa), saranno annullate nel rispetto delle norme di legge e delle previsioni del presente Statuto.

ARTICOLO 35

(Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione)

- 1. In via di eccezionale deroga a quanto previsto all'articolo 22 dello Statuto con riferimento alla nomina dei componenti dell'organo amministrativo della Società e ferma restando l'applicabilità di tutte le altre previsioni di tale articolo e dello Statuto stesso, per gli esercizi sociali 2020, 2021, e 2022, e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi, il Consiglio di Amministrazione, di 11 (undici) membri, viene nominato e sarà composto nelle persone di:
 - Giovanni Da Pozzo:
 - Paolo Ferrè;
 - Alessandro Ambrosi;
 - Maria Grazia Dessi;
 - Patrizia Di Dio;
 - Cosimo Damiano Gelsomino;
 - Salvatore Guastella;
 - Gioacchino Silvano Mattiolo;
 - Augusto Patrignani;
 - Massimo Zanon;
 - Maria Loreta Bellini.
- 2. A partire dal mandato successivo i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno nuovamente nominati secondo le previsioni del presente Statuto, fermo restando che anche i componenti di cui al precedente comma 1, che siano nel frattempo cessati dalla carica, saranno rieleggibili, ricorrendone tutte le condizioni, anche di fonte normativa e regolamentare.